

Regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R**Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (LR 23 marzo 2000, n. 42**

(Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 03.05.2001)

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 01 - Oggetto e definizioni

Art. 02 - Dati contenuti in albi ed elenchi

Titolo II - INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA, ASSOCIAZIONI PRO-LOCO**Capo I - SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA**

Art. 03 - Caratteristiche degli uffici di informazione e standard dei servizi

Art. 04 - Uso dei segni distintivi

Art. 05 - Affidamento dei servizi a soggetti terzi

Art. 06 - Comitato tecnico di coordinamento per i servizi

Capo II - ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Art. 07 - Attività delle Pro-loco

Art. 08 - Iscrizione agli albi provinciali

Art. 09 - Effetti dell'iscrizione agli albi provinciali

Art. 10 - Aggiornamento degli albi provinciali

Titolo III - IMPRESE TURISTICHE**Capo I - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI****Sezione Prima - ALBERGHI E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE**

Art. 11 - Disposizioni generali

Art. 12 - Requisiti minimi

Art. 13 - Denominazione

Art. 14 - Soggiorno, ricevimento e servizio di portineria

Art. 15 - Camere

Art. 16 - Unità abitative

Art. 17 - Dipendenze

Art. 18 - Informazioni relative alla struttura

Art. 19 - Accesso di animali

Art. 20 - Autorizzazione all'esercizio

Sezione Seconda - CAMPEGGI, PARCHI DI VACANZA, VILLAGGI TURISTICI, AREE DI SOSTA

Art. 21 - Disposizioni generali

Art. 22 - Area di pertinenza della struttura

Art. 23 - Accesso, viabilità e parcheggio

Art. 24 - Servizio di sorveglianza e di ricevimento

Art. 25 - Piazzole

Art. 26 - Strutture allestite nei villaggi turistici e nei campeggi

Art. 27 - Capacità ricettiva

Art. 28 - Pronto soccorso

Art. 29 - Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari

Art. 30 - Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica

Art. 31 - Smaltimento dei rifiuti

Art. 32 - Impianto telefonico

Art. 33 - Accesso di animali

Art. 34 - Autorizzazione all'esercizio

Capo II - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 35 - Case per ferie

Art. 36 - Ostelli per la gioventù

Art. 37 - Rifugi Alpini

Art. 38 - Rifugi escursionistici

Art. 39 - Affittacamere

Art. 40 - Case e appartamenti per vacanze

Art. 41 - Residenze d'epoca

Art. 42 - Residence

Capo III - STABILIMENTI BALNEARI

Art. 43 - Disposizioni Generali

Art. 44 - Requisiti minimi

Art. 45 - Informazioni relative alla struttura

Art. 46 - Autorizzazione all'esercizio

Art. 47 - Classificazione

Art. 48 - Disposizioni transitorie per gli stabilimenti in attività

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Norma di salvaguardia

Art. 50 - Abrogazioni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' art. 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;

Visto l' art. 158 della LR 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo) che demanda ad apposito regolamento regionale l'attuazione della legge stessa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 9 aprile 2001 concernente "Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (LR 23 marzo 2000, n. 42) " con la quale è approvato il regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all' art. 26 , comma 3, della LR 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all' art. 41 , comma 3, della medesima legge regionale n. 26 ;

Vista la decisione n. 4 del 20 aprile 2001 con la quale la CCART. non ha riscontrato vizi di legittimità:

EMANA

il seguente Regolamento:
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 01

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento dà attuazione alla LR 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
2. Agli effetti del presente regolamento:

- per "testo unico" si intende laLR 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

- per "APT" si intende l'Agenzia per il Turismo di cui agli articoli 11 e seguenti del testo unico;

- per "uffici di informazione regionale" e per "uffici di informazione locale" si intendono gli uffici di informazione e accoglienza turistica che erogano servizi rispettivamente a carattere regionale e a carattere locale;

- per "ambiti territoriali" di cui al titolo II del presente regolamento si intendono gli ambiti turistici richiamati dall'articolo 10 del testo unico.

Art. 02

Dati contenuti in albi ed elenchi

1. I dati personali presenti negli albi ed elenchi di cui al testo unico e di cui al presente regolamento, tenuti ed aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Titolo II INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA, ASSOCIAZIONI PROLOCO

Capo I
SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

Art. 03

Caratteristiche degli uffici di informazione e standard dei servizi

1. Gli uffici di informazione regionale sono situati, di norma, nel comune dove ha sede l'APT, nei centri turistici di maggior richiamo e nei luoghi interessati da importanti flussi di turismo di transito.
2. Gli standard tecnici relativi agli uffici di informazione regionale e locale sono definiti nell'allegato A; la Giunta regionale, con proprio atto, può modificare e aggiornare tali standard sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui al successivo articolo 6
3. Gli standard tecnici definiti dall' allegato A sono adottati dagli uffici di informazione istituiti a decorrere dal 15 aprile 2000; gli uffici già esistenti a tale data adeguano i propri standard compatibilmente con le caratteristiche strutturali dei locali ove sono ubicati.
4. Gli standard tecnici relativi ai servizi a carattere regionale e locale sono definiti nell' allegato B ; la Giunta regionale, con proprio atto, può modificare e aggiornare tali standard sentito il Comitato tecnico di coordinamento.
5. Il controllo in merito al rispetto degli standard tecnici di cui ai precedenti commi è esercitato dalla Provincia che, in caso di perdita dei requisiti, dispone il divieto dell'uso dei segni distintivi di cui all' articolo 4.
6. Tra i servizi offerti presso gli uffici di informazione regionale e locale può esservi la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive della Toscana. La presenza di questo servizio deve essere opportunamente segnalata all'esterno dell'edificio.
7. La prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive può essere effettuata, presso gli uffici di informazione e accoglienza, limitatamente al turismo in entrata in Toscana, da agenzie di viaggi e turismo, secondo quanto previsto, per l'affidamento del servizio, dal presente capo.
8. Il solo servizio di prenotazione di soggiorni in strutture ricettive del territorio di competenza per i turisti che accedono agli uffici può essere effettuato direttamente dal personale addetto agli uffici di informazione regionale o locale, compresi i soggetti terzi di cui all' articolo 7 , comma 5, lettera c) del testo unico. La Provincia definisce il territorio di competenza o individuandolo nel territorio del Comune in cui è collocato l'ufficio, o anche dei comuni limitrofi, o dell'APT. Le modalità della prenotazione e i rapporti con i gestori delle strutture ricettive interessate ad usufruire del servizio di prenotazione presso gli uffici di informazione regionale e locale sono regolati da apposita convenzione.
9. Per il servizio di prenotazione di cui al comma 8 l'utenza interessata corrisponde all'ufficio di informazione un importo non superiore al cinque per cento del costo di un pernottamento presso la struttura ricettiva prenotata. L'entità dell'importo deve essere esposta nell'ufficio in posizione perfettamente visibile da parte dell'utenza. Nessun importo è dovuto se la prenotazione non viene effettuata.
10. La Provincia, nell'ambito del piano triennale di cui all' articolo 8 , comma 4 del testo unico, individua i servizi di cui ai commi 6 e 7 da erogare presso gli uffici di informazione regionale e locale. I servizi esistenti possono essere erogati fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento; decorso tale termine devono adeguarsi alle disposizioni della Provincia. Con il Programma annuale di promozione economica la Giunta Regionale può individuare i servizi da erogare presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale svolti dall a Regione.

Art. 04

Uso dei segni distintivi

1. I segni distintivi che contrassegnano gli uffici di informazione regionale e locale al fine di offrire un'immagine unitaria dei servizi di informazione ed accoglienza, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Essi devono essere utilizzati per la segnaletica stradale, compatibilmente con la normativa statale in materia, per le insegne esterne e per i contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli uffici. La Giunta regionale, con proprio atto, può modificare i segni distintivi .
2. Possono utilizzare i segni distintivi di cui al comma 1 gli uffici di informazione istituiti dalle APT e dagli Enti locali in possesso degli standard previsti dal regolamento.

Art. 05

Affidamento dei servizi a soggetti terzi

1. I servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all' articolo 7 del testo unico possono essere affidati a imprenditori, società, consorzi o cooperative aventi tra i propri oggetti di impresa l'esercizio di tali attività. I servizi locali possono essere affidati alle Pro-loco di cui all' articolo 22 del testo unico iscritte agli albi provinciali.
2. Il personale utilizzato negli uffici di informazione e accoglienza deve possedere la preparazione professionale prevista dagli standard di cui all' allegato B
3. I soggetti di cui al comma 1 sono selezionati dal soggetto affidatore a seguito di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi; tali servizi sono svolti nel rispetto di apposita convenzione con il soggetto pubblico che ha indetto l'appalto.
4. Il servizio di informazione locale può essere affidato mediante convenzione qualora vi sia un'unica associazione Pro-loco operante nella località in cui ha sede l'ufficio.
5. I soggetti affidatari dei servizi di cui al presente capo, non possono pubblicizzare esternamente, con insegne, la propria presenza all'interno dell'ufficio di informazione turistica. L'agenzia di viaggio e turismo che eroga i servizi di cui all' articolo 3 comma 7 deve usare la propria denominazione e ragione sociale nei contratti stipulati con gli utenti e nei documenti fiscali.
6. L'effettuazione dei servizi di prenotazione da parte di un'agenzia di viaggi e turismo non la esclude dall'affidamento degli altri Servizi di informazione e accoglienza turistica.

Art. 06

Comitato tecnico di coordinamento per i servizi

1. Per garantire un costante raccordo tra l'attività della Regione, degli Enti locali e delle APT in materia di servizi di informazione e accoglienza turistica allo scopo di erogare tali servizi in forma omogenea negli ambiti territoriali è istituito il Comitato tecnico di coordinamento per il servizio di informazione e accoglienza turistica.
2. Fanno parte del Comitato cinque direttori di APT a rotazione, il Dirigente della struttura regionale preposta alla materia, un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Province Toscane (URPT), un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), un rappresentante dell'Unione Nazionale Proloco d'Italia (U.N.P.L.I.), un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (U.N.C.E.M.), un rappresentante dell'Unioncamere Toscana, un rappresentante del Comitato regionale Consumatori, un esperto designato dalle associazioni di categoria più rappresentative delle imprese turistiche. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l'intera durata della legislatura.
3. Per ogni membro effettivo deve essere designato un supplente.
4. Un funzionario della Giunta Regionale, appartenente alla struttura regionale preposta alla materia, svolge le funzioni di segretario.
5. Il Comitato si riunisce una volta ogni sei mesi o su richiesta di sei membri effettivi.
6. Ai membri del Comitato non spetta alcuna indennità.
7. Oltre ai compiti previsti dall' articolo 3 , commi 2 e 4, il Comitato può elaborare, documenti tecnici al fine di promuovere processi di qualificazione dei servizi di informazione e accoglienza.

Capo II

ASSOCIAZIONI PROLOCO

Art. 07

Attività delle Proloco

1. Le Pro-loco cooperano con gli Enti locali per:
 - a) realizzare iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
 - b) realizzare iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
 - c) realizzare iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
 - d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione ai turisti.
2. Tra le attività di cui al comma 1 è compreso l'affidamento, da parte degli Enti locali, alle Pro-loco iscritte agli albi provinciali, dei servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale.

Art. 08

Iscrizione agli albi provinciali

-
1. Per l'iscrizione agli albi provinciali devono concorrere le seguenti condizioni:
 - a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e determinare una organizzazione funzionale conforme alla norme del Libro I Titolo II del codice civile;
 - b) l'associazione deve aver già operato per almeno due anni;
 - c) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti della Pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione.
 2. Ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale l'associazione Pro-loco interessata deve presentare apposita domanda alla Provincia competente per territorio, corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
 3. La Provincia, sentito il Comune interessato, provvede in ordine all'iscrizione dell'associazione Pro-loco nell'albo provinciale.
 4. Qualunque modificazione dello statuto di un'associazione Pro-loco, iscritta all'albo deve essere comunicata, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della modifica, alla Provincia, che ne verifica la conformità con i requisiti previsti dal presente capo.

Art. 09

Effetti dell'iscrizione agli albi provinciali

1. L'iscrizione agli albi provinciali costituisce condizione per svolgere, in cooperazione con gli Enti Locali, le attività di cui all'articolo 22 del testo unico e ottenere l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale.

Art. 10

Aggiornamento degli albi provinciali

1. La Provincia provvede all'aggiornamento dell'albo.
2. Qualora sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione e l'associazione Pro-loco, a richiesta della Provincia, non provveda a ripristinarle entro tre mesi, ovvero qualora sia accertato che l'associazione non svolga alcuna delle attività di cui all'articolo 7, la Provincia stessa ne dispone la cancellazione dall'albo, dandone comunicazione entro quindici giorni al Comune territorialmente competente.

Titolo III

IMPRESE TURISTICHE

Capo I

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

Sezione Prima

ALBERGHI E RESIDENZE TURISTICOALBERGHIERE

Art. 11

Disposizioni generali

1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti specificati negli articoli seguenti, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
2. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere, ai fini della loro classificazione, devono inoltre possedere i requisiti elencati, rispettivamente, negli allegati C e D. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità.

Art. 12

Requisiti minimi

1. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi:
 - a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette; nel computo sono comprese anche eventuali unità abitative nei limiti previsti dall'articolo 26, comma 4 del testo unico;
 - b) almeno un locale bagno ogni dieci posti letto;
 - c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della

clientela;

d) almeno un locale ad uso comune;

e) tutti i requisiti indicati nell'allegato C come obbligatori per la classificazione ad una stella, tranne i casi in cui siano posseduti requisiti di livello superiore.

2. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) un numero di unità abitative adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette, dotate di servizio autonomo di cucina e di locale bagno riservato; nel computo sono comprese anche eventuali camere, con o senza vano soggiorno e senza il servizio di cucina, nei limiti previsti dall'articolo 27 comma 2 del testo unico;

b) almeno un locale per uso comune;

c) tutti i requisiti indicati nell'allegato D come obbligatori per la classificazione a due stelle tranne i casi in cui siano posseduti requisiti di livello superiore.

Art. 13

Denominazione

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dalla presente sezione non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso Comune, ovvero nel territorio dei Comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultano contigue; non è inoltre consentito di assumere la denominazione di una azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del c odice civile vigente in materia, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dalla effettiva cessazione dell'azienda.

2. Il Comune verifica il rispetto di quanto disposto al comma 1 in sede di rilascio della autorizzazione all'esercizio, nonché nei casi di mutamento della denominazione.

Art. 14

Soggiorno, ricevimento e servizio di portineria

1. I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un locale apposito all'ingresso della struttura.

2. L'area destinata all'alloggio della clientela deve essere articolata in camere o in unità abitative.

Art. 15

Camere

1. Si intende per camera il singolo locale preordinato per il pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura.

2. La camera adibita al pernottamento della clientela può essere dotata di locale bagno riservato. Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno riservato, di vano soggiorno annesso alla camera stessa, ma da questa separato e distinto, può essere assunta la denominazione di "suite".

Art. 16

Unità abitative

1. Si intende per unità abitativa l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato all'alloggio della clientela. Ciascuna unità abitativa deve risultare direttamente accessibile da corridoi o da altre aree comuni mediante porta munita di serratura.

2. Ogni unità abitativa deve essere fornita di servizio autonomo di cucina e di almeno un locale bagno riservato.

Art. 17

Dipendenze

1. Sono definite dipendenze i locali destinati all'alloggio dei clienti collocati in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi dalla casa madre, distanti di norma non più di cinquanta metri. L'ubicazione deve consentire il mantenimento dell'unitarietà della gestione e di utilizzo dei servizi.

2. La dipendenza mantiene lo stesso livello di classificazione della casa madre quando si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a) le camere o unità abitative possiedano i requisiti previsti dalla voce 3 degli allegati C e D per quel livello di classificazione e nelle camere/unità abitative siano assicurati gli stessi servizi resi nelle camere/unità abitative della casa madre; inoltre la distanza dalla casa madre non sia di norma superiore ai venti metri e il percorso tra i due stabili sia protetto e realizzato in modo che risulti la

continuità con la struttura principale;
b) le camere o unità abitative possiedano i requisiti previsti dalla voce 3 degli allegati C e D per quel livello di classificazione e nelle camere/unità abitative siano assicurati gli stessi servizi resi nelle camere/unità abitative della casa madre. La dipendenza deve inoltre disporre di una saletta per la prima colazione e di un servizio di ricevimento, anche a chiamata, nelle stesse ore in cui è assicurato nella casa madre.

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, il livello di classificazione attribuito alla dipendenza è stabilito sulla base dei requisiti delle sole camere/unità abitative e dei servizi ivi prestati, diminuito di una stella. Qualora il livello di classificazione della dipendenza risultante dai requisiti di cui sopra sia quello minimo previsto per il tipo di struttura, la dipendenza mantiene tale livello minimo di classificazione.
4. In nessun caso una dipendenza può assumere un livello di classificazione superiore a quello della casa madre.

Art. 18

Informazioni relative alla struttura

1. Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblicità dei prezzi, presso le strutture ricettive di cui alla presente sezione deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione.
2. All'interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile l'autorizzazione all'esercizio.

Art. 19

Accesso di animali

1. L'accesso di animali al seguito della clientela può essere consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali e sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.

Art. 20

Autorizzazione all'esercizio (1)

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio per una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione deve essere presentata al Comune.
2. I Comuni nell'esercizio delle relative funzioni utilizzano lo sportello unico per le attività produttive.
3. Ai fini dell'attribuzione della classificazione, il Comune, entro tre giorni dal ricevimento, trasmette alla Provincia copia della domanda di autorizzazione con il livello di classificazione dichiarato dal richiedente, allegando relazioni e planimetrie della struttura ricettiva. La Provincia entro trenta giorni comunica al Comune le proprie determinazioni.
4. L'autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva di cui al presente regolamento è comprensiva di tutti i servizi annessi che si intende svolgere nella struttura stessa. Detti servizi possono essere gestiti da soggetti diversi.
5. L'atto di autorizzazione deve indicare:
 - a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
 - b) la denominazione e la classificazione della struttura;
 - c) i periodi di apertura;
 - d) il numero delle camere e delle unità abitative;
 - e) la capacità ricettiva massima consentita, con l'indicazione del numero delle camere singole, delle camere doppie, delle camere suscettibili di eventuali letti aggiunti e numero massimo di letti aggiungibili;
 - f) le attività di ristorazione presenti nell'esercizio.
6. Eventuali variazioni degli elementi dell'autorizzazione devono essere tempestivamente comunicate al Comune, che provvede alla modifica dell'autorizzazione.
7. Il subentrante, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34 comma 3 del testo unico può esercitare l'attività del dante causa fin dalla richiesta di reintestazione.
8. Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
9. In caso di attività non continuativa, qualora non siano variati gli elementi di cui al comma 5 lettere a),

b), d), e), f) il titolare della struttura ricettiva comunica al Comune, entro il settantacinquesimo giorno precedente l'apertura, che continuano a sussistere tutti i presupposti soggettivi e oggettivi dell'autorizzazione ed, eventualmente, i nuovi periodi di apertura. La copia della comunicazione vale come rinnovo.

Sezione Seconda
CAMPEGGI, PARCHI DI VACANZA, VILLAGGI TURISTICI, AREE DI SOSTA

Art. 21

Disposizioni generali

1. I campeggi, i parchi di vacanza, i villaggi turistici e le aree di sosta devono possedere i requisiti specificati negli articoli seguenti, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.
2. I campeggi, i parchi di vacanza e i villaggi turistici, ai fini della loro classificazione, devono inoltre possedere i requisiti elencati rispettivamente negli allegati E e F. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità.
3. Le aree di sosta devono possedere, oltre ai requisiti di cui al comma 1, i requisiti elencati nell'allegato G.

Art. 22

Area di pertinenza della struttura

1. L'area destinata alla sosta e al soggiorno della clientela deve essere articolata in piazzole, libere o allestite con strutture a cura della gestione. I parcheggi, i servizi igienici, gli uffici, gli impianti tecnologici e gli altri impianti, nonché il ristorante, il bar, lo spaccio e le attrezzature sportive e ricreative devono essere situate nelle aree destinate ai servizi.
2. Il complesso delle aree destinate ai servizi e di quelle libere per uso comune non può essere inferiore al dieci per cento dell'intera area di pertinenza della struttura, con esclusione delle superfici destinate alla viabilità interna.
3. Il suolo deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche.
4. L'area di pertinenza dell'esercizio deve essere delimitata, secondo le normative edilizie e paesaggistiche, con recinzioni, accessi e varchi chiudibili o con demarcazioni o ostacoli non facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere la recinzione deve comunque presentare idonee schermature naturali o artificiali. Possono non essere recintate le parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, fatto salvo l'obbligo di predisporre idonee misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
5. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di spaccio. L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro.

Art. 23

Accesso, viabilità e parcheggio

1. La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli con il relativo rimorchio. Gli accessi devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli. Per le strutture con solo accesso pedonale deve essere assicurata la viabilità necessaria per l'espletamento dei servizi e le esigenze di pronto intervento.
2. La viabilità veicolare interna e di accesso deve essere realizzata con materiale arido o con rifinitura in asfalto in modo da consentire un agevole scorrimento delle autovetture e dei relativi rimorchi tale da permettere il deflusso delle acque meteoriche e da non dare origine a sollevamento di polvere.
3. La struttura ricettiva deve essere dotata di una o più aree di parcheggio, con un numero di posti auto pari a quello delle piazzole. Qualora sia consentita la sosta delle auto nell'ambito delle singole piazzole, il numero di posti auto nelle aree di parcheggio può essere corrispondentemente ridotto fino ad un minimo di capacità pari al cinque per cento delle piazzole. In tali casi la superficie delle piazzole con parcheggio annesso deve essere incrementata di metri quadrati dieci.
4. Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva, il Comune può autorizzare lo stanziamento, nelle piazzole o nei parcheggi, dei mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti e dei relativi accessori.

Art. 24

Servizio di sorveglianza e di ricevimento

1. Il servizio di sorveglianza relativo all'intera area di pertinenza della struttura ricettiva, nonché agli accessi, deve essere garantito ventiquattro ore su ventiquattro. Esso può essere svolto anche a distanza mediante l'utilizzazione di idonei impianti all'uopo installati.
2. Il servizio di accettazione deve essere posto in un locale apposito all'ingresso del complesso e deve essere assicurato almeno per dieci ore giornaliere.
3. Gli addetti al ricevimento devono indossare un cartellino di riconoscimento.

Art. 25

Piazzole

1. Si intende per piazzola la superficie attrezzata e delimitata a disposizione per la sosta e il soggiorno di un equipaggio di turisti.
2. Si intende per equipaggio l'insieme delle persone che chiedono di usufruire insieme di una piazzola.
3. Su richiesta dei clienti è consentita l'installazione, da parte di uno stesso equipaggio, di tre tende complessivamente o di due tende e di un mezzo di pernottamento mobile, fino ad un massimo di sei persone sulla stessa piazzola, purchè non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura.
4. In casi eccezionali, è consentita la suddivisione della piazzola in due settori, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone, purchè non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura. Nel caso di piazzole con superficie superiore a cento metri quadrati è consentita la suddivisione in tre settori, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone, purchè non sia superata la capacità ricettiva totale della struttura.
5. In ogni piazzola è consentita l'installazione di una sola struttura allestita a cura del titolare o gestore. In tali piazzole non è consentita l'installazione di alcuna tenda aggiuntiva.
6. I confini di ciascuna piazzola possono essere realizzati con segnali sul terreno o con picchetti, con alberi, siepi, aiuole coltivate o con divisori artificiali.
7. L'individuazione delle piazzole deve essere realizzata mediante apposito contrassegno numerico o alfanumerico progressivo ben visibile, corrispondente alla numerazione riportata sulla planimetria presentata al Comune.
8. Ogni piazzola deve essere accessibile dalla viabilità interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali; può essere allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
9. Le piazzole devono avere superficie minima e/o media non inferiore a quanto stabilito negli allegati E per i campeggi e i parchi di vacanza e F per i villaggi turistici. In relazione a particolari caratteristiche geomorfologiche o di pregio ambientale del terreno che impediscano o limitino i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purchè il rapporto tra la superficie complessiva delle piazzole e il numero delle piazzole stes se non sia inferiore a sessanta metri quadrati.
10. Salvo il caso in cui sulle piazzole insista una struttura ancorata al suolo, le piazzole devono avere esclusivamente fondo naturale, con spargimento di ghiaia o coltivato a prato, con esclusione di qualsiasi altro tipo di pavimentazione artificiale che possa limitare la permeabilità del suolo.

Art. 26

Strutture allestite nei villaggi turistici e nei campeggi

1. Le strutture installate dal titolare o gestore, messe a disposizione per la sosta e il soggiorno del turista, hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) pareti e coperture impermeabili, non combustibili o coibentate;
 - b) pavimentazione in materiale facilmente lavabile;
 - c) servizi igienici composti da wc, lavandino e doccia;
 - d) presa di corrente all'interno, all'acciamento alla rete idrica, fognaria, elettrica;
 - e) attrezzature per il soggiorno del numero di ospiti previsto per ciascuna struttura allestita, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti.
 - f) superficie coperta non inferiore a tre metri quadrati per persona e non superiore al cinquanta per cento dell'intera superficie della piazzola.
2. Nei campeggi le caratteristiche dell'ancoraggio delle strutture temporaneamente ancorate al suolo devono consentire, qualora la destinazione dell'area non sia più a campeggio, la loro rimozione e il ripristino delle condizioni naturali del sito. È consentito l'allacciamento di tali strutture agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricità, purchè realizzati con attacchi smontabili.
3. Nei villaggi turistici le strutture permanentemente ancorate al suolo sono edificazioni realizzate

anche con materiali edili. Le strutture temporaneamente ancorate al suolo devono poter essere eventualmente rimosse; gli allacciamenti agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricità devono essere effettuati con attacchi smontabili.

4. Le strutture allestite negli esercizi con apertura invernale o situati oltre i settecento metri sul livello del mare devono essere dotate di impianto di riscaldamento.

Art. 27

Capacità ricettiva

1. Nei campeggi, nei villaggi turistici e nelle aree di sosta la capacità ricettiva autorizzabile è calcolata moltiplicando per quattro il numero delle piazzole, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento relativamente al rapporto tra il numero dei servizi e l'utenza.

Art. 28

Pronto soccorso

1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dalla Azienda Unità Sanitaria Locale.
2. Nei campeggi e nei villaggi turistici il pronto soccorso deve essere espletato in un apposito locale adeguatamente attrezzato con lettino, scrivania, poltroncine e materiale sanitario di rapido consumo.
3. Ogni struttura ricettiva deve disporre di un medico reperibile a chiamata in tempi brevi.

Art. 29

Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari

1. L'impianto idrico deve essere realizzato con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera non inferiore a litri novanta per ospite, di cui almeno cinquanta litri potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti comunali. Nei campeggi e nei villaggi turistici deve essere in ogni caso assicurata una riserva d'acqua pari ad almeno il consumo di una giornata, calcolato in relazione alla capacità ricettiva autorizzata.
2. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto, la potabilità dell'acqua deve essere attestata da un certificato di analisi eseguito da un laboratorio abilitato. Nel caso in cui l'acqua sia prelevata da pozzi l'impianto di approvvigionamento, per sopperire alla eventuale mancanza di energia elettrica, deve essere dotato di un gruppo elettrogeno di potenza adeguata al funzionamento della pompa di sollevamento, nonché di una ulteriore pompa di riserva. La presenza di tale impianto è sostitutiva della riserva d'acqua di cui al comma 1.
3. Qualora l'approvvigionamento idrico sia garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.
4. L'erogazione di acqua potabile deve essere assicurata per lavabi, lavelli per stoviglie, docce, nonché per i locali dove si preparano, si somministrano e si vendono cibi e bevande. L'acqua potabile deve essere altresì erogata attraverso fontanelle, in ragione di almeno una ogni cento ospiti. Deve essere presente almeno una fontanella.
5. I servizi sanitari devono essere realizzati in edifici in muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se prefabbricati, la facilità di pulizia.
6. Ciascun edificio adibito ai servizi sanitari deve prevedere unità indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle donne, che possono essere anche raggruppate in un unico stabile purché abbiano ingressi separati.
7. L'aerazione e l'illuminazione naturale di ogni singola struttura destinata ai servizi può essere ottenuta mediante finestre esterne o con aperture anche sul lato superiore delle tramezzature.
8. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici devono avere le pareti rivestite, almeno fino a due metri, con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente in gres o in ceramica, ed avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.
9. Gli edifici con i servizi igienici devono essere distribuiti sul terreno ad una distanza massima di centocinquanta metri dalle piazzole cui sono destinati.
10. I gabinetti devono avere l'aerazione diretta all'esterno o essere provvisti di adeguata aspirazione meccanica; devono possedere una superficie minima di metri quadrati 0,80 e porta chiudibile dall'interno.
11. Ciascun lavabo deve essere a bacino singolo.
12. Le docce chiuse devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a metri quadrati 0,80,

con porta chiudibile dall'interno. Il pavimento deve essere realizzato in materiale antiscivolo o deve essere coperto da griglie in materiale plastico o altro materiale antiscivolo. Sono obbligatorie docce aperte, in ragione di una ogni 300 ospiti, nelle strutture dislocate entro cinquecento metri dal mare o dal lago; esse possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate.

13. I lavelli per stoviglie, dotati di scolapiatti, e i lavatoi per biancheria devono essere separati dagli altri servizi idrosanitari. Vicino ad essi devono essere posti contenitori per rifiuti solidi.
14. Nelle adiacenze di ogni zona servizi deve essere presente almeno un vuotatoio per wc chimici, realizzato in modo da garantire un'agevole operazione di svuotamento e dotato di schermatura. Qualora la distanza dalle piazzole sia inferiore a 20 metri, devono essere realizzate schermature con essenze vegetali o materiali leggeri che impediscano la visuale delle entrate ai servizi.
15. Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nella struttura corrispondenti installazioni di uso comune permane in relazione al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di una installazione ogni cento persone ospitabili.

Art. 30

Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica

1. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano).
2. I punti luce destinati alla illuminazione delle aree di uso comune devono essere posti alla distanza massima di cinquanta metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi.

Art. 31

Smaltimento dei rifiuti

1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di impianto di rete fognaria, realizzato nel rispetto della normativa vigente e dei locali regolamenti d'igiene.
2. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dal Comune.
3. In assenza di specifiche disposizioni del Comune, i rifiuti solidi devono essere raccolti mediante recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, nei quali siano inseriti sacchi di plastica a perdere, di capacità complessiva non inferiore a cento litri per ogni quattro piazzole e da esse non distanti più di cento metri. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi recipienti, deve essere assicurata almeno una volta al giorno.
4. La pulizia delle aree comuni deve essere effettuata almeno una volta al giorno.

Art. 32

Impianto telefonico

1. Ciascuna struttura ricettiva deve essere dotata di impianto telefonico per uso comune, con almeno una linea telefonica ogni quattrocento ospiti autorizzati.
2. Nelle strutture per le quali non sia possibile l'installazione di un impianto telefonico deve essere presente un servizio di collegamento a mezzo di radio ricetrasmittente o telefono cellulare appositamente dedicato a tale scopo.

Art. 33

Accesso di animali

1. L'accesso di animali al seguito della clientela può essere consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali e sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere tenuti al di fuori degli edifici di uso comune e custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.

Art. 34

Autorizzazione all'esercizio

1. Le domande di autorizzazione all'esercizio per una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione devono essere presentate al Comune.
2. I Comuni nell'esercizio delle relative funzioni utilizzano lo sportello unico per le attività produttive.
3. Ai fini dell'attribuzione della classificazione il Comune, entro tre giorni dal ricevimento, trasmette alla Provincia competente copia della domanda di autorizzazione con il livello di classificazione dichiarato

dal richiedente allegando relazioni e planimetrie della struttura ricettiva. La Provincia entro trenta giorni comunica al Comune le proprie determinazioni.

4. L'autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva di cui al presente regolamento è comprensiva di tutti i servizi annessi che si intende svolgere all'interno della struttura stessa. Detti servizi possono essere gestiti da soggetti diversi.
5. L'atto di autorizzazione deve indicare:
 - a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
 - b) la denominazione e la classificazione della struttura;
 - c) i periodi di apertura del complesso;
 - d) il numero delle piazzole libere e/o delle piazzole allestite con apposite strutture;
 - e) la capacità ricettiva massima consentita;
 - f) le attività commerciali e di ristorazione presenti nell'esercizio.
6. Eventuali variazioni degli elementi dell'autorizzazione devono essere tempestivamente comunicate al Comune, che provvede alla modifica dell'autorizzazione.
7. Tutte le strutture ricettive non servite da pubblico acquedotto devono trasmettere al Comune, entro il 15 marzo di ogni anno, un certificato di analisi, eseguito in data non anteriore a trenta giorni da un laboratorio abilitato, attestante la potabilità dell'acqua in distribuzione.
8. Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblicità dei prezzi, presso le strutture ricettive di cui alla presente sezione deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove previsto.
9. All'interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile l'autorizzazione all'esercizio. Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
10. Il subentrante, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34 comma 3 del testo unico può esercitare l'attività del dante causa fin dalla richiesta di reintestazione.
11. In caso di attività non continuativa, qualora non siano variati gli elementi di cui al comma 5 lettere a), b), d), e), f) il titolare della struttura ricettiva comunica al Comune, entro il settantacinquesimo giorno precedente l'apertura, che continuano a sussistere tutti i presupposti soggettivi e oggettivi dell'autorizzazione ed, eventualmente, i nuovi periodi di apertura. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto alla comunicazione di cui sopra deve essere allegato un certificato di analisi, eseguito in data non anteriore a trenta giorni, da un laboratorio abilitato, attestante la potabilità dell'acqua in distribuzione. La copia della comunicazione vale come rinnovo.

Capo II

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 35

Case per ferie

1. Le case per ferie, di cui all'articolo 47 comma 1 del testo unico devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonché dai regolamenti edilizi e di igiene comunali.
2. Le case per ferie devono comunque avere:
 - a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di otto metri quadrati per le camere ad un letto e dodici metri quadrati per le camere e due letti, con un incremento di superficie di quattro metri quadrati per ogni letto in più;
 - b) un'altezza minima dei locali di metri 2,40 per le località site in comuni montani al di sopra dei settecento metri sul livello del mare e di metri 2,70 per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili è consentita un'altezza media di metri 2,40 per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di settecento metri sul livello del mare e di metri 2,70 per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;
 - c) un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;
 - d) un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
 - e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente

nel rapporto minimo di metri quadrati 1 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di otto metri quadrati;

f) cassetta di pronto soccorso con i medicinali ed i materiali che indicherà l'autorità sanitaria;

g) telefono di norma ad uso degli ospiti.

3. A ciascun letto base potrà essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di mc. 12 per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ove non sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2 lettera a), è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di dodici metri cubi per persona.
4. L'autorizzazione indica le persone che possono essere ospitate nelle case per ferie, quali: dipendenti (e loro familiari) di enti o aziende; soci di associazione; soggetti individuati in apposite convenzioni; persone determinate o determinabili in base a specifico rapporto di relazione con enti pubblici ed organismi religiosi, sportivi, culturali, sociali, assistenziali.
5. Presso la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia.

Art. 36

Ostelli per la gioventù

1. Gli ostelli per la gioventù di cui all' articolo 48 del testo unico devono possedere i requisiti previsti dall' articolo 35 del presente regolamento per le case per ferie salvo quanto indicato nei commi 2 e 3 successivi.
2. Il locale o i locali comuni di soggiorno devono essere dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di metri quadrati 0,50 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di metri quadrati otto; tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.
3. A ciascun letto base potrà essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di nove metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2 lettera a) dell' articolo 35 , è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di nove metri cubi per persona.
4. Presso la struttura ricettiva deve essere esposta all'esterno, in modo ben visibile, l'insegna con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia.

Art. 37

Rifugi Alpini

1. I rifugi alpini di cui all' articolo 49 del testo unico devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:
 - a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
 - b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;
 - c) spazio attrezzato per il pernottamento;
 - d) alloggio riservato per il gestore di rifugio custodito;
 - e) attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde ed altre attrezzature utili).
2. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 1 sono posti in locali separati.
3. Il rifugio dispone di locali di fortuna sempre aperti e di servizi igienico - sanitari. Presso la struttura deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia.

Art. 38

Rifugi escursionistici

1. I rifugi escursionistici di cui all' articolo 47 comma 2 del testo unico devono possedere gli stessi requisiti previsti per le case per ferie.
2. L'autorizzazione indica le persone che di norma possono essere ospitate nel rifugio escursionistico, quali: soci di associazione; soggetti individuati in apposite convenzioni con enti che operano nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo.
3. Presso la struttura deve essere esposta, all'esterno, in modo ben visibile, l'insegna con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia.

Art. 39

Affittacamere

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali e igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione anche per quanto attiene alle superfici delle camere e degli altri locali.
2. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
3. Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all'uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
4. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico sanitario (completo di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio) ogni dieci persone o frazione di dieci superiore a due, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.
5. Per le camere da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti ed un tavolo.
6. Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo della camera:
 - a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
 - b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
7. Presso la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia.

*Art. 40**Case e appartamenti per vacanze*

1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti strutturali e igienico - edilizi previsti per le case di civile abitazione anche per quanto attiene alle superfici delle camere e degli altri locali.
2. Nelle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:
 - a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
 - b) fornitura di biancheria pulita ad ogni cambio cliente, cambio di biancheria a richiesta, di stoviglie e corredi della cucina;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento;
 - d) manutenzione delle unità abitative, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate;
 - e) recapito e ricevimento ospiti.
3. Presso la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia.

*Art. 41**Residenze d'epoca*

1. Nella gestione delle residenze d'epoca di cui all' articolo 58 del testo unico devono essere assicurati i servizi essenziali ed i requisiti tecnici e igienico - sanitari:
 - a) previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l'offerta riguardi camere;
 - b) previsti per le case e appartamenti per vacanze, qualora l'offerta riguardi unità abitative.
2. Alla residenza d'epoca si applicano tutte le disposizioni relative agli esercizi di affittacamere e case appartamenti vacanza ad eccezione rispettivamente del numero massimo dei posti letto e minimo delle unità abitative.

*Art. 42**Residence*

1. I residence di cui all' articolo 62 del testo unico devono possedere, oltre ai requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, i seguenti requisiti minimi:

- a) un numero di unità abitative per l'alloggio della clientela non inferiore a sette, ciascuna delle quali è costituita dall'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e stanza da bagno;
- b) i requisiti indicati nell'allegato H come obbligatori per la classificazione nella terza categoria, salvo siano posseduti requisiti di livello superiore. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità.
2. I residence esistenti, già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non possiedono i requisiti minimi devono adeguarsi entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel frattempo conservano il livello minimo di classificazione già attribuito.
 3. Il servizio di ricevimento (segreteria, informazioni, portierato), situato in uno degli stabili in cui sono collocate le unità abitative o eventuali servizi centralizzati, deve essere assicurato almeno quattro ore al giorno, esclusi festivi.
 4. Ai fini dell'attribuzione della classificazione, il Comune, entro tre giorni dal ricevimento, trasmette alla Provincia copia della domanda di autorizzazione con il livello di classificazione dichiarato dal richiedente, allegando relazioni e planimetrie della struttura ricettiva. La Provincia entro trenta giorni comunica al Comune le proprie determinazioni.
 5. Eventuali variazioni degli elementi dell'autorizzazione devono essere tempestivamente comunicate al Comune, che provvede alla modifica dell'autorizzazione; in caso di attività non continuativa, il titolare della struttura comunica al Comune, prima della riapertura, eventuali variazioni, compreso i nuovi periodi di apertura.
 6. Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblicità dei prezzi, presso le strutture ricettive di cui al presente articolo deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione.

Capo III **STABILIMENTI BALNEARI**

Art. 43 **Disposizioni Generali**

1. Gli stabilimenti balneari di cui al presente capo sono strutture delimitate, attrezzate prevalentemente per la balneazione, a gestione unitaria.
2. Gli stabilimenti balneari devono possedere i requisiti specificati negli articoli seguenti, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalla norme vigenti in materia.
3. Qualora lo stabilimento balneare anticipi l'apertura rispetto al 1 giugno, i prezzi relativi saranno comunicati con gli stessi termini indicati nell' articolo 76 comma 2 del testo unico.

Art. 44 **Requisiti minimi**

1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti minimi:
 - a) un numero di cabine pari al dieci per cento del numero dei punti ombra (ombrelloni, tende e simili). La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di mq. 0,80, deve essere fornita di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;
 - b) un locale spogliatoio ad uso comune con le stesse caratteristiche previste per la cabina;
 - c) servizi igienici costituiti da locali bagno dotati di vaso e lavabo, con superficie minima di metri quadrati 0,80 e porta chiudibile dall'interno. Il lavabo può essere collocato anche in zona antibagno;
 - d) le attrezzature di servizi previste dalla concessione demaniale e da specifiche disposizioni, compreso recipienti idonei alla raccolta di rifiuti la cui pulizia deve essere assicurata almeno una volta al giorno. Tutta l'area dello stabilimento a disposizione degli ospiti, arenile compreso, deve essere mantenuta in buono stato di pulizia;
 - e) tutti i requisiti indicati nell'allegato I come obbligatori per la classificazione ad una stella marina, tranne i casi in cui siano posseduti requisiti di livello superiore. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità.
2. Si intende per punto ombra la superficie dell'arenile riparata dal sole, dotata almeno di una sedia a sdraio. Eventuali tende e simili, fornite della corrispondente dotazione, equivalgono a più punti ombra in rapporto alla loro superficie.

Art. 45

Informazioni relative alla struttura

1. Presso lo stabilimento balneare deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna con la denominazione, l'indicazione del livello di classificazione. Con atto del dirigente del competente ufficio regionale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le caratteristiche (forma, colore ed altri elementi distintivi) della simbologia delle stelle marine di cui all' articolo 69 comma 3 del testo unico.
2. All'interno della struttura deve essere esposta in modo ben visibile l'autorizzazione all'esercizio ovvero, in caso di esercizi già in attività all'entrata in vigore del presente regolamento, copia della comunicazione, nonché la tabella dei prezzi.

*Art. 46**Autorizzazione all'esercizio*

1. L'esercizio dello stabilimento balneare è subordinato all'autorizzazione del Comune secondo le disposizioni contenute del Titolo II, capo I, sezione III del testo unico.
2. Ai fini dell'attribuzione della classificazione il Comune, entro tre giorni dal ricevimento, trasmette alla Provincia competente copia della domanda di autorizzazione con il livello di classificazione dichiarato dal richiedente. La Provincia entro trenta giorni trasmette al Comune le proprie determinazioni.
3. L'atto di autorizzazione deve indicare:
 - a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
 - b) la denominazione e la classificazione della struttura;
 - c) i periodi di apertura del complesso;
 - d) il numero delle cabine;
 - e) le attività di somministrazione presenti nell'esercizio.
4. Eventuali variazioni degli elementi dell'autorizzazione devono essere tempestivamente comunicate al Comune, che provvede alla modifica dell'autorizzazione.
5. Il subentrante, in possesso dei requisiti di cui al presente capo può esercitare l'attività del dante causa fin dalla richiesta di reintestazione.
6. All'inizio della stagione balneare il titolare della struttura comunica al Comune, prima della riapertura, eventuali variazioni degli elementi contenuti nell'autorizzazione, compresi i nuovi periodi di apertura.
7. L'autorizzazione conserva validità fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione o di revoca.

*Art. 47**Classificazione*

1. Gli stabilimenti balneari, ai sensi dell' articolo 69 del testo unico, in base all'allegato I sono classificati con:
 - a) 1 stella marina;
 - b) 2 stelle marine;
 - c) 3 stelle marine.
2. Qualora si verificano variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, il titolare o il gestore lo dichiara in occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla Provincia. La Provincia entro sessanta giorni verifica il possesso dei nuovi requisiti. Qualora non venga comunicata entro tale termine richiesta di ulteriori elementi conoscitivi o notificato un provvedimento di diniego, si intende attribuito il nuovo livello di classificazione richiesto. La Provincia trasmette al Comune l'atto di attribuzione dell'eventuale nuovo livello di classificazione.
3. La Provincia può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che uno stabilimento balneare possieda requisiti di classificazione inferiore. Il provvedimento della Provincia è notificato all'interessato e trasmesso al Comune.

*Art. 48**Disposizioni transitorie per gli stabilimenti in attività*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il titolare dello stabilimento balneare già in attività comunica al Comune i requisiti posseduti, fra quelli elencati nell'allegato I, e il livello di classificazione conseguentemente attribuibile alla struttura.
2. Il Comune trasmette la comunicazione alla Provincia che provvede nei modi previsti dall' articolo 47

comma 2.

3. Fino all'attribuzione della classificazione da parte della Provincia, lo stabilimento è classificato secondo quanto dichiarato dal titolare nella comunicazione di cui al comma 1.
4. Gli stabilimenti esistenti alla data del 18 maggio 2001, non in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 44 comma 1 lettere a),b),c),d), devono adeguarsi entro il 31 maggio 2004. Nel frattempo mantengono il livello minimo di classificazione. (2)

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49
Norma di salvaguardia

1. Sono fatti salvi i titoli abilitativi già conseguiti dalle imprese turistiche all'entrata in vigore del testo unico, previo adeguamento alle disposizioni in materia di classificazione.

Art. 50
Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:
 - a) Regolamento regionale 31 agosto 1998, n. 3 "Regolamento di attuazione della LR 12 novembre 1997, n. 83 - Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive relativo a campeggi e parchi di vacanza, villaggi turistici, aree di sosta";
 - b) Regolamento regionale 26 novembre 1998, n. 5 "Regolamento di attuazione della LR 12 novembre 1997, n. 83 - Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive relativo ad alberghi e residenze turistico-alberghiere".
 - c) Regolamento regionale 22 marzo 2000, n. 1 "Regolamento di esecuzione della LR 14 ottobre 1999, n. 54 - Norme di riordino delle funzioni amministrative in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica locale della Regione Toscana. Istituzione delle Agenzie per il turismo".

Note

1. v. B.U. 23 maggio 2001, n. 16, Errata Corrige.
2. Comma così sostituito con DPGR 9 aprile 2003, n. 20/R, art. 1.

Allegati

ann2 - Allegato A - CARATTERISTICHE E STANDARD TECNICI DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

ann3 - Allegato B - CARATTERISTICHE E STANDARD RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

ann4 - Allegati C,D,E,F,G,H,I